IT

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 3 decies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (¹), quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (²), nella parte in cui riguarda l'inclusione del codice NC 6814 nell'elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies del regolamento n. 833/2014 (allegato XXI).
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale, ossia l'obbligo di motivazione.
- 2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della libertà d'impresa, di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
- 5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, di cui all'articolo 41 della Carta, e sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e all'accesso a un giudice imparziale, di cui all'articolo 47 della Carta.

Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Timberland Europe / Commissione

(Causa T-782/16) (1)

(2023/C 35/102)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1)	GU	C	14	del	16.1	.20	17.
-----	----	---	----	-----	------	-----	-----

Ordinanza del Tribunale del 1º dicembre 2022 — Foz / Consiglio

(Causa T-481/21) (1)

(2023/C 35/103)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU 2014, L 229, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2022, L 259I, pag. 3.

⁽¹⁾ GU C 412 dell'11.10.2021.